Comune di Esanatoglia
PROVINCIA DI MACERATA

POLIZIA LOCALE

P.za G. Leopardi 27 – 62024 Esanatoglia (MC) – tel. 0737.889132 – fax. 0737.889327
Email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it
ooOOoo

Prot. 2062 62024 Esanatoglia, lì 31.03.2023

AVVISO PUBBLICO- ALBO PRETORIO

E' STATO RINVENUTO IL SEGUENTE OGGETTO SMARRITO: NR. 1 ANELLO.

oooOOOooo

NOTA:

OGGETTI SMARRITI: A CHI CONSEGNARLI?

L'**art. 927 del Codice Civile** dispone che *"chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".* Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del proprio Comune **è delegato al Comando di Polizia Locale**, che si attiva per ricercarne il proprietario.

RESTITUZIONE DEL BENE AL PROPRIETARIO: L'oggetto potrà essere ritirato, entro gg. 15 dal presente avviso, da chi - previa identificazione personale - dimostri di esserne il "legittimo proprietario" (esibizione denuncia di smarrimento/furto presentata precedentemente a questo o ad altro Ufficio di Pubblica Sicurezza).

RICOMPENSA AL RITROVATORE

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall'**art. 930 del Codice Civile** vale a dire: *Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.* Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge. In questo caso l'Organo di Polizia annota l'importo sul verbale di riconsegna. In ogni caso la Polizia rimane del tutto estranea ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore. Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del servizio da parte delle Forze dell'Ordine, dei dipendenti di Enti Pubblici, dei Dipendenti di Aziende di Trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente), di custodi ed inservienti di Pubblici Uffici.

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile. La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato. Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell'oggetto **entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso** di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l'oggetto ne acquisisce la proprietà.

Sconsigliato mettere annunci sui social: è sconsigliato mettere annunci su Facebook o altri social media poiché si potrebbe configurare la violazione della privacy nonché innescare tentativi da parte di malintenzionati di spacciarsi per legittimi proprietari del bene di valore. Resta comunque inopportuno fornire dati personali senza il consenso dell'interessato (dati che possono anche non essere esplicitamente evidenti nella cosa ritrovata).

COMANDO POLIZIA LOCALE * Comune di Esanatoglia (MC) *

f.to
IL COMANDANTE
(Comm. Luca BONFILI)